

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0361/Pres.

Criteri e modalità di devoluzione dei finanziamenti per i programmi comunali ex articolo 21 della legge regionale 63/1977 relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa privata nelle zone terremotate.

Art. 1

(Criteri di devoluzione dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, quale unico criterio permanente di devoluzione delle somme necessarie al finanziamento dei programmi comunali relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di abitazione e ad uso misto indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della legge regionale 63/1977, l'ordine cronologico derivante dalla presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

Art. 2

(Modalità di devoluzione dei finanziamenti)

1. La documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti è la seguente:

a) domanda del funzionario delegato indicante l'importo complessivo necessario al finanziamento del programma annuale degli interventi edilizi;

b) copia autentica della deliberazione comunale di approvazione del programma annuale degli interventi edilizi contenente l'elenco nominativo dei beneficiari delle provvidenze regionali con l'indicazione degli importi dei contributi da erogare ai singoli beneficiari;

c) copia autentica della deliberazione della Comunità montana o collinare competente per territorio recante il parere di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sul programma annuale degli interventi edilizi;

d) dichiarazione del Funzionario delegato in merito all'utilizzo delle somme precedentemente assegnate.

2. Il finanziamento del programma annuale degli interventi edilizi sarà assegnato in base alla effettiva necessità finanziaria esposta nella domanda dal Funzionario delegato, tenuto conto di eventuali somme precedentemente assegnate e non ancora impegnate dal Funzionario delegato medesimo.